

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



02166.09

28 GEN. 2009

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 26854/20

Cron. 2166

Rep.

Ud. 02/12/2008

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
- Dott. PASQUALE PICONE - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
- Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26854-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

N.L.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente

Giemme New S.r.l.

all'avvocato GOVONI MAURO, giusta mandato a margine
del controricorso;

- *controricorrente* -


avverso la sentenza n. 251/2006 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il ^{16/05/}~~01/06/20~~06 R.G.N. 827/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. PASQUALE
PICONE;

udito l'Avvocato FIORILLO;

udito l'Avvocato GALLEANO per delega GOVONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIETRO ABBRITTI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Ritenuto in fatto

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello di Poste Italiane e conferma la decisione del Tribunale di Bologna n. 692/2004, con la quale, in accoglimento della domanda di N.L., era stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento per riduzione di personale intimatogli in in data 11.2001 e decorrenza 31.12.2001, con l'emanazione delle conseguenti statuizioni di condanna.

L'appello è giudicato infondato sul rilievo, ritenuto assorbente delle altre ragioni poste a fondamento dell'impugnazione del licenziamento, che le comunicazioni prescritte dall'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 erano state inviate ai soggetti destinatari a distanza di trenta giorni dalla comunicazione del recesso, in violazione del precetto di contestualità.

Il ricorso di Poste Italiane SpA è articolato in unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso N.L..

Considerato in diritto

L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge 23.7.1991, n. 223, sostenendo che la norma deve interpretarsi nel senso che la prescrizione di contestualità si riferisce al nesso tra procedimento di riduzione di personale e licenziamento nell'ambito del periodo di 120 giorni entro il quale deve concludersi la procedura, cosicché si deve aver riguardo alla ragionevole entità del ritardo (nella specie di trenta giorni), tale da non pregiudicare il diritto all'impugnazione del licenziamento in relazione alla conoscibilità delle ragioni della scelta imprenditoriale. La ricorrente formula, quindi, il coerente quesito di diritto.

La Corte giudica il ricorso infondato, dando risposta negativa al quesito di diritto. Intervenute a composizione di contrasto di giurisprudenza, le Sezioni unite della Corte hanno enunciato il principio secondo il quale, nella materia dei licenziamenti regolati dalla l. 23 luglio 1991 n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma di cui al comma 9 dell'art. 4, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; tale inefficacia può essere fatta valere da ciascun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dal citato art. 5, mentre al relativo vizio procedurale può essere dato rimedio mediante il compimento dell'atto mancante o la rinnovazione dell'atto viziato (Cass. S.u. 11 maggio 2000, n. 302 e 13 giugno 2000, n. 419).

La giurisprudenza della Corte, inoltre, chiarisce che nessuna comunicazione dei motivi del recesso viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, di talché solo attraverso le comunicazioni di cui al comma 9 dell'art. 4 è reso possibile all'interessato di conoscere in via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità (Cass. 28 agosto 2000, n. 11258; 10 giugno 1999 n. 5718). Appare, quindi, evidente come la comunicazione dei cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 assolve la funzione di rendere visibile e, quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali (e tramite queste dai singoli lavoratori) la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e la

possibilità del controllo si pone quale indispensabile presupposto per l'esercizio del potere, spettante al singolo lavoratore, di impugnare il licenziamento. Ed allora, le possibilità sono due: o la comunicazione non vi è stata, ovvero presenta contenuti insufficienti, ed allora il lavoratore, nel termine di decadenza stabilito dall'art. 5, potrà impugnare il recesso comunicatogli per iscritto per farne dichiarare l'inefficacia; oppure è stata fatta ritualmente e il recesso potrà essere contestato nello stesso termine solo per ottenerne l'annullamento per violazione dei criteri di scelta.

Entro queste linee di sistema va interpretata la prescrizione legislativa di contestualità tra recesso e comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali: si può ammettere senza difficoltà che le comunicazioni possano precedere l'intimazione dei licenziamenti, assolvendo così pienamente e meglio la funzione di garanzia e controllo; cosicché è da ritenere che la legge, proprio al fine di attenuare la rigidità degli oneri posti a carico del datore di lavoro, gli consente di inviare le comunicazioni contestualmente ai recessi. Ma non è possibile ritenere che, salvo l'intervento di cause di forza maggiore, possa, senza subirne effetti pregiudizievoli, procedere ad intimare i licenziamenti ritardando il momento di invio delle comunicazioni. Appare infatti evidente, decorrendo il termine per impugnare il recesso, secondo il chiaro dettato normativo, in ogni caso dalla sua comunicazione per iscritto, che la mancanza delle contestuali comunicazioni attribuisce all'interessato il potere di ottenere l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento, e la tardiva comunicazione non potrebbe eliminare la situazione di vantaggio giù sorta. Del resto, le stesse argomentazioni del ricorrente giovano piuttosto alla tesi accolta dalla sentenza impugnata: dire che il lavoratore non ha subito pregiudizio dal ritardo, perché gli



erano rimasti ulteriori trenta giorni per impugnare il licenziamento, significa sostenere che un termine di decadenza possa essere abbreviato dal comportamento del soggetto passivo del potere.

Queste le ragioni che sono alla base dell'orientamento assolutamente prevalente della Corte, secondo cui il requisito della contestualità della comunicazione del recesso alle organizzazioni sindacali e alle indicate amministrazioni pubbliche, comunicazioni sicuramente richieste a pena di inefficacia del licenziamento - non può non essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido e analitico, e con termini decisamente ristretti, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza vale ad escludere la predetta sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare dal datore di lavoro (Cass. 28 luglio 2005, n. 15898; 19 marzo 2004, n. 5578; 9 ottobre 2000, n. 13457; 10 giugno 1999, n. 5718; 11 marzo 1997, n. 2165).

Non è possibile, quindi, condividere altre impostazioni che pure affiorano in qualche precedente della Corte, perché la proposta nozione elastica del requisito della contestualità (vedi Cass. 8 marzo 2006, n. 4970; 24 marzo 2004, n. 5942) contraddice la funzione di garanzia dei licenziati da attribuire alle comunicazioni, contenenti le motivazioni individuali dell'atto di gestione del rapporto di lavoro, e si rileva incoerente con il complessivo disegno legislativo.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio e di cassazione, liquidate le prime in € 61,00


oltre spese generali, iva e cpa, e i secondi in € 3.000,00 (tremila/00)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il 2 dicembre 2008.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE




Depositato in Cancelleria



oggi,

28 GEN. 2009

IL CANCELLIERE



**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533**